

Allegato "A" al n. 43135/19627 Repertorio

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

1) E' costituita nella forma di associazione non riconosciuta un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) denominata:

ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTELA DEI DIRITTI DEL MALATO ONLUS

2) L'ente ha sede in Bergamo, via Verdi n. 15.

3) L'ente, senza scopo di lucro, si propone di promuovere l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, nonché della tutela dei diritti civili.

L'Associazione si propone di raggiungere il proprio oggetto sociale attraverso la difesa del cittadino e in particolare delle persone nei luoghi di cura con specifico riferimento alla funzionalità e alla umanizzazione dei luoghi di cura e al rispetto della personalità e della dignità del malato.

L'ente, in particolare, si propone di:

- a) garantire che, ovunque, un cittadino abbia possibilità di assistenza, consulenza e aiuto per far valere i propri diritti;
- b) trovare strumenti e opportunità per ottenere la tutela e la protezione dei diritti dei cittadini;
- c) promuovere la partecipazione civica, affinché i cittadini stessi siano protagonisti delle azioni di tutela in ambito sanitario, sia mediante l'accoglienza delle attività dell'Associazione, sia mediante l'apertura di spazi di attivismo civico nell'Organizzazione sanitaria;
- d) promuovere l'assistenza al cittadino in buona salute e ammalato;
- e) promuovere iniziative dirette all'attività di assistenza e tutela dei diritti del cittadino, della tutela dei diritti del malato, promuovendo ogni utile iniziativa di prevenzione e di tutela della salute.

In particolare, l'Associazione potrà perseguire le sue finalità attraverso:

- a) la promozione e la realizzazione di interventi di educazione sanitaria per gli adulti, per ragazzi e famiglie, interventi di cultura generale, di orientamento e formazione nonché l'adozione e la diffusione di processi educativi ed addestrativi per tutti;
- b) lo sviluppo dei rapporti con Enti ed Istituzioni che si interessano della formazione culturale e dell'educazione sanitaria;
- c) la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del cittadino anche mediante la realizzazione di iniziative-pilota;
- d) l'istituzione e la gestione di corsi permanenti di formazione

specifica professionale per gli Operatori che operano ad ogni livello;

e) la ricerca e lo studio nei settori anzi citati;

f) la promozione di seminari, incontri, convegni, dibattiti, congressi, costituendo anche Commissioni di Studio, curando poi la pubblicazione dei relativi atti;

g) la gestione dell'attività di assistenza e consulenza, nonché di assistenza del cittadino verso gli Enti locali.

L'Associazione potrà operare in collaborazione con gli Organi di Stato e ogni Organismo nazionale e internazionale, pubblico o privato, che si interessi alle materie che formano oggetto delle finalità del presente statuto.

Nell'esplicazione delle attività di cui sopra, qualora ciò si dovesse rendere necessario in base alla normativa che regola la materia, l'Associazione si avvarrà dell'opera di professionisti, iscritti in appositi Albi o elenchi, i quali risponderanno personalmente dell'attività da essi svolta. L'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di altre Associazioni, Enti, Società private, assegnando loro le varie competenze e sottoscrivendo con queste convenzioni specifiche.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

4) Il patrimonio dell'ente è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'organizzazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) utile derivante dalle iniziative promosse dall'associazione stessa;

c) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

d) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche;

e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

5) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio; tali bilanci verranno

sottoposti all'approvazione dell'assemblea. Copia del bilancio consuntivo e di previsione dovrà rimanere depositata presso la sede associativa affinché ciascun associato possa prenderne visione. L'ente è obbligato ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

6) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SOCI

7.1) Sono soci le persone fisiche, gli Enti riconosciuti e non riconosciuti, le società, le libere associazioni, la cui domanda di ammissione verrà presentata dagli interessati presso la sede Provinciale di competenza, previo versamento della quota associativa (che sarà stabilita dal Consiglio Nazionale di anno in anno).

Per gli Enti riconosciuti o non riconosciuti, le libere Associazioni senza scopi di lucro, la domanda di ammissione dovrà essere presentata, previo versamento della quota associativa, esclusivamente al consiglio direttivo corredata di una copia del proprio statuto e di ogni altro documento utile al fine di accertare che non vi siano contrasti statutari.

7.2) I soci si dividono in quattro categorie:

a) SOCI FONDATORI

coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, hanno dato vita all'Associazione,

b) SOCI ORDINARI

coloro che pagano la quota annuale stabilita dall'Associazione,

c) SOCI SOSTENITORI

coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove,

d) SOCI ONORARI

coloro che per particolari meriti legati alla diffusione dell'Associazione siano ritenuti dal consiglio direttivo, anche su indicazione del Presidente Provinciale o Regionale, degni di essere iscritti d'ufficio e senza particolari formalità di accettazione.

I soci sostenitori e onorari dovranno comunque sottoscrivere quanto previsto dal comma successivo del presente articolo.

7.3) La domanda di ammissione dovrà contenere:

- i dati anagrafici identificativi del soggetto,
- dichiarazione di accettazione delle norme statutarie dell'Associazione,
- dichiarazione d'impegno di un'attiva partecipazione e di sviluppo all'attività dell'Associazione,
- l'autorizzazione al trattamento interno dei propri dati personali,
- l'impegno, per il caso di recesso, a comunicare per scritto le proprie decisioni. In caso contrario, il socio, sarà comunque tenuto al pagamento della quota associativa annuale.

7.4) Sussistendo tutti i requisiti sopra elencati, la domanda di ammissione verrà accettata.

L'eventuale rifiuto dovrà essere motivato sulla base di elementi certi ed oggettivamente valutabili e contro le decisioni del consiglio direttivo è ammesso ricorso entro 30 (trenta) giorni al collegio dei probiviri ai sensi dell'art.21.1 del presente statuto.

Al ricorso dovranno essere allegati o richiesti tutti i documenti utili alla disamina dei motivi che hanno causato l'avvio del contenzioso tra le parti, pur nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza.

Articolo 8

8.1) I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire dei servizi gestiti dall'Associazione, di intervenire alle assemblee di competenza ed esprimere, quando previsto, il proprio voto.

8.2) I soci sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

- partecipare alla vita dell'Associazione, prendendo parte alle riunioni anche con diritto di voto e collaborando allo svolgimento delle attività istituzionali;
- promuovere, ove necessario e ovunque, l'attività dell'Associazione;
- partecipare in forma volontaria, libera e gratuita alle attività, per il perseguimento dei fini istituzionali.

8.3) L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

8.4) L'adesione all'ente comporta per ogni associato maggiore di età, a qualunque categoria appartenga, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi.

8.5) La qualità di socio si perde per decesso, recesso, per morosità

o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal consiglio direttivo. L'indegnità è dichiarata dal consiglio direttivo.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, secondo la procedura prevista dall'art.21 del presente statuto.

L'associato che intende recedere dall'organizzazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo entro la fine dell'anno solare.

In difetto, la partecipazione si intende rinnovata per l'anno solare successivo.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dalla assemblea per gravi violazioni dello statuto e dal Consiglio direttivo per morosità.

Gli associati receduti od esclusi e comunque quelli che abbiano terminato di appartenere all'organizzazione, non possono riprendere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

ORGANI

Articolo 9

9.1) Gli organi statutari dell'Associazione (secondo l'organigramma "verticale") sono:

- il Congresso Nazionale,
- il Consiglio Nazionale,
- l'assemblea,
- il consiglio direttivo,
- il presidente e il vice presidente,
- il collegio dei probiviri,
- il collegio dei revisori dei conti.

9.2) Gli organi statutari territoriali dell'Associazione (secondo l'organigramma "orizzontale"):

- a livello regionale (con riferimento alla Regione di competenza) sono:

- a) assemblea regionale,
- b) Presidente Regionale,

- a livello provinciale (con riferimento al capoluogo di provincia) sono:

- a) assemblea provinciale,
- b) Presidente Provinciale.

CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 10

10.1) Il Congresso è l'organo supremo dell'ASSOCIAZIONE TUTELA DEI DIRITTI DEL MALATO ONLUS e determina l'indirizzo della politica associativa.

Il Congresso Nazionale viene convocato ogni tre anni in data da stabilirsi da parte del Consiglio Nazionale, mentre la località

e la struttura congressuale sarà scelta dal Consiglio Nazionale medesimo.

10.2) Sono di sua competenza:

a) la discussione e l'approvazione della relazione del Consiglio Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa;

b) le modifiche dello Statuto Sociale a livello nazionale;

Il Congresso esprime la propria iniziativa per la nomina di:

- 12 componenti il Consiglio Nazionale,

- 3 componenti effettivi e 2 supplenti per il collegio dei probiviri,

- 3 componenti effettivi e 2 supplenti per il collegio dei revisori dei conti.

10.3) Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni cinque anni, e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei Consigli Regionali.

Il Presidente Nazionale comunica la data, la sede e l'ordine del giorno del Congresso con lettera raccomandata ai Consiglieri Nazionali, ai Consiglieri Regionali ed ai Consiglieri Provinciali almeno tre mesi prima della riunione.

10.4) Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle Assemblee delle Sezioni Provinciali nella misura che sarà dalle medesime determinata.

10.5) Ogni Sezione Provinciale ha comunque diritto a un delegato, indipendentemente dal numero degli associati.

10.6) Per il computo degli associati si considerano le iscrizioni in regola con la quota associativa dell'anno precedente.

Sono componenti di diritto del Congresso il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali. Le deliberazioni del Congresso sono valide quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

10.7) I nominativi dei delegati al Congresso eletti dalle assemblee ordinarie delle Sezioni e i relativi indirizzi, nonché degli altri associati che hanno riportato voti nelle elezioni per i delegati sono comunicati dalle Sezioni, entro venti giorni dall'effettuazione delle rispettive assemblee, ai Consigli Regionali e alla Sede Centrale, unitamente all'indicazione numerica dei soci in regola con il tesseramento sociale.

10.8) Il Presidente Nazionale invia alle Sezioni Provinciali e ai Consigli Regionali nonché ai componenti di diritto l'avviso di convocazione del Congresso con l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede e della data, in conformità delle delibere del Consiglio Nazionale o della Direzione Nazionale.

I componenti del Collegio dei Proviviri e del Collegio Centrale

dei Sindaci possono presenziare ai lavori congressuali.

10.9) I delegati e i membri di diritto del Congresso, prima di iniziare i lavori, eleggono, anche su proposta del consiglio direttivo, il presidente dell'assise nonché una commissione elettorale ed una commissione verifica poteri che esaminerà i verbali redatti dal collegio dei probiviri, come previsto nell'art.21 dello statuto.

Il Congresso potrà nominare commissioni di studio interne su varie tematiche sociali, i cui lavori dovranno comunque terminare entro la chiusura dell'assise.

10.10) Al Congresso spetta ogni modifica allo statuto. Le proposte di modifica dovranno pervenire al consiglio direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima del Congresso.

Ad ogni convocazione il Congresso si farà carico di approvare o meno le eventuali modifiche apportate allo statuto, in via straordinaria, dal Consiglio Nazionale.

10.11) Il verbale dei lavori congressuali viene redatto dal Segretario del Congresso ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

- CONSIGLIO NAZIONALE -

Articolo 11

11.1) Il Consiglio Nazionale dell'Associazione è composto da:

- n.12 componenti eletti in sede congressuale,
- dai presidenti regionali regolarmente eletti come previsto dall'art.17.1,
- dai componenti il consiglio direttivo,
- dal presidente del collegio dei revisori dei conti e dei probiviri i quali avranno diritto di intervento ma non di voto.

11.2) Il Consiglio Nazionale è presieduto dal presidente del consiglio direttivo, viene convocato almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria tutte le volte che lo decida il consiglio direttivo o su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti aventi diritto di voto.

Le decisioni del Consiglio Nazionale verranno assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

11.3) Il Consiglio Nazionale:

- a) elegge al proprio interno il consiglio direttivo come previsto nell'art.12,
- b) approva i bilanci di previsione o consuntivi,
- c) stabilisce, su proposta del consiglio direttivo, quanto previsto dall'art.7 dello statuto,
- d) stabilisce la quota annua associativa, sia per i singoli soci,
- e) potrà, in via eccezionale, apportare modifiche allo statuto solo nella misura in cui si renda necessario per l'adeguamento a nuovi provvedimenti normativi, con la precisazione che il Consiglio

Nazionale tuttavia non potrà apportare alcuna modifica alla struttura organizzativa dell'Associazione, essendo questa esclusiva competenza del Congresso Nazionale;

f) stabilisce la data di convocazione del Congresso Nazionale e collabora alla stesura della relazione che il presidente, a nome del Consiglio Nazionale presenterà al Congresso Nazionale.

11.4) Per eventuali sostituzioni di componenti il Consiglio Nazionale, si seguirà in ordine progressivo la graduatoria dei votati non eletti, formata in sede congressuale.

11.5) La carica elettiva di componente il Consiglio Nazionale non è compatibile con la carica di Presidente Regionale e viceversa.

- CONSIGLIO DIRETTIVO -

Articolo 12

12.1) L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri compresi tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove), secondo il numero determinato dall'assemblea in sede in nomina.

12.2) La carica di consigliere è compatibile con ogni eventuale rapporto di lavoro presso Enti, Pubblici e privati, sempre che non perseguano finalità incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione.

Sono invece incompatibili, per coloro che rivestono cariche sociali nell'Associazione, tutte le cariche dirigenziali, a qualsiasi livello, in partiti politici e sindacali o istituzioni sanitarie.

12.3) In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio direttivo alla sua prima riunione provvederà alla sua sostituzione utilizzando l'eventuale graduatoria dei soggetti votati, ma non eletti.

In caso di mancanza di tale graduatoria la sostituzione avverrà alla prima riunione del Consiglio Nazionale.

Decade dalla carica il consigliere che risulta assente ingiustificato alle riunioni per più di tre volte.

12.4) Il consiglio di riunisce in seduta ordinaria ogni quattro mesi ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al preventivo prima di sottoporlo al Consiglio Nazionale.

12.5) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In consiglio non è ammessa la rappresentanza.

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice

presidente, in assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano di età dei presenti.

12.6) Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario ed affisso all'albo sociale, nel rispetto dei limiti portati dalle norme che tutelano la riservatezza.

Articolo 13

13.1) Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, fatta eccezione per i soli poteri gestori spettanti al Consiglio Nazionale previsti nel presente statuto.

13.2) Il consiglio direttivo:

- elegge il presidente e il vice presidente,
- predispone ed approva i bilanci consuntivi e preventivi prima di sottoporli al Consiglio Nazionale,
- stabilisce quanto previsto dall'art.7,
- delibera sul Regolamento Organico del personale,
- delibera su tutte le questioni relative alla vita, allo sviluppo e all'entità patrimoniale,
- delibera sull'eventuale assegnazione a società, associazioni, Enti e/o cooperative la gestione di proprie attività istituzionali, fermo restando che queste non potranno svolgere attività in contrasto con le finalità istituzionali,
- delibera sull'istituzione, sulla gestione e sullo sviluppo delle attività svolte,
- delibera su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente,
- dirige ed amministra, entro i limiti stabiliti dalle leggi, regolamenti e piani nazionali, regionali o locali, le attività culturali, di ricerca e studio,
- dichiara quanto regolamentato dall'art.6,
- svolge ad ogni livello azioni di studio, di ricerca, di programmazione, di documentazione e di informazione sui problemi e le finalità istitutive.

13.3) E' di competenza del consiglio direttivo apportare eventuali integrazioni urgenti allo statuto, in attuazione di leggi e provvedimenti normativi e regolamentari, a carattere regionale. In tal caso le integrazioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Nazionale alla sua prima convocazione.

Articolo 14

14.1) Il consiglio può delegare parzialmente le proprie attribuzioni ad una o più delle persone dei suoi membri.

Nel caso specifico di delega delle operazioni di controllo delle domande di ammissione di nuovi associati, il presidente o il consigliere delegato, potranno provvedere all'ammissione solo

temporanea, facendosi salva la successiva ratifica da parte del consiglio direttivo.

La mancanza di ratifica nel termine di sei mesi opererà come condizione risolutiva non retroattiva (e, quindi, saranno fatti salvi i benefici percepiti dall'associato medio tempore).

Articolo 15

15.1) Il presidente e in sua assenza il vice presidente rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Nazionale e del consiglio direttivo.

Nei soli casi di urgenza, il presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

I consiglieri delegati rappresentano l'Associazione limitatamente a quanto loro assegnato e per far fronte alle necessità operative della stessa.

15.2) Al presidente, in sua assenza al vice, spetta inoltre la firma della corrispondenza.

15.3) Il vice presidente provvede alla tenuta dei documenti d'ufficio e agisce in stretta collaborazione col presidente, lo stesso potrà sostituire a tutti gli effetti e responsabilità il presidente in sua assenza.

- DIRIGENTI REGIONALI - PROVINCIALI -

Articolo 16

16.1) PRESIDENTE REGIONALE

a) il presidente regionale viene eletto dai presidenti provinciali nell'ambito di ciascuna Regione. In deroga e solo per la Regione Valle d'Aosta, potrà essere eletto sia un presidente regionale che un presidente provinciale. L'uno non potrà ricoprire la carica dell'altro.

b) Al presidente spetta il coordinamento dell'attività associativa a livello regionale.

c) La convocazione e l'ordinamento delle sedute seguono gli aspetti generali dello statuto, mentre per le votazioni, i presidenti provinciali esprimeranno il proprio voto in modo proporzionale al numero degli iscritti nell'ambito della propria provincia. All'inizio di ogni riunione sarà compito di ogni presidente provinciale dichiarare l'effettivo numero di soci rappresentati e spetterà al presidente dell'assemblea attestarne la veridicità.

d) L'assemblea regionale è presieduta dal presidente regionale, in mancanza sarà l'assemblea a nominare un presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se ritiene che sia il caso, due scrutatori.

16.2) PRESIDENTE PROVINCIALE

a) Il presidente provinciale viene eletto dai soci regolarmente

iscritti nell'ambito della provincia di competenza e dura in carica tre anni.

b) A lui spetta l'organizzazione di base di quanto programmato dall'assemblea provinciale e dal consiglio direttivo.

c) Il presidente provinciale può ricoprire anche la carica di presidente regionale.

d) Il presidente provinciale eletto alla carica di presidente regionale, potrà essere sostituito, nell'ambito della propria provincia, con la elezione di un nuovo presidente, oppure anche utilizzando la graduatoria dei votati e non eletti.

16.3) Il mandato triennale dei presidenti regionali, provinciali e dei rappresentanti territoriali non è soggetto alla durata delle cariche nazionali.

- CAPITOLO 5 -

- ASSEMBLEE REGIONALI - PROVINCIALI - ASPETTI ORGANIZZATIVI -

Articolo 17

17.1) I soci di ogni struttura provinciale sono convocati in assemblea provinciale dal presidente provinciale, almeno una volta all'anno in via ordinaria, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

17.2) Gli associati sono convocati in assemblea in via straordinaria ogni qualvolta il presidente provinciale lo riterrà opportuno ovvero quando ciò sarà richiesto, per iscritto, da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

17.3) L'assemblea provinciale delibera sugli indirizzi e direttive dell'Associazione a livello provinciale.

17.4) L'assemblea provinciale elegge il presidente provinciale ogni tre anni e i delegati al Congresso Nazionale.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci con apposita delega scritta. Ogni socio non può rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, più di un socio.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea devono essere raccolte in apposito elenco per poter essere consultate liberamente da parte di ciascun associato.

17.5) In casi straordinari in cui si verificano situazioni di contrasto con il presente statuto e/o di illegittimità, il consiglio direttivo potrà intervenire nominando, temporaneamente, un commissario straordinario.

17.6) In caso di accertate irregolarità elettive, il consiglio direttivo annullerà la votazione e dovrà indire entro sei mesi, salvo ulteriore e unica proroga di tre mesi, il rinnovo della carica. In tal caso verrà nominato un commissario straordinario. Contro le decisioni del consiglio direttivo è ammesso ricorso di parte al collegio dei probiviri entro quindici giorni. Il collegio dei probiviri dovrà risolvere il caso entro trenta giorni.

Articolo 18

18.1) L'assemblea provinciale è presieduta dal presidente provinciale, in mancanza sarà l'assemblea a nominare un presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se ritiene che sia il caso, due scrutatori.

18.2) Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nonché dirigere l'assemblea.

18.3) Delle riunioni di assemblea si deve redigere apposito verbale, che verrà firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Ai soci partecipanti all'assemblea sarà rilasciato, a richiesta, un tagliando di presenza.

- VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE -

Articolo 19

19.1) Le assemblee o le riunioni dei vari organismi a ogni livello, sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile.

CAPITOLO 6

- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -

Articolo 20

20.1) Il collegio dei revisori dei conti viene eletto, ove ritenuto necessario, dall'assemblea su proposta del Congresso Nazionale ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

20.2) Il collegio dei revisori dei conti al proprio interno elegge, tra i membri effettivi, un presidente ed un segretario.

20.3) Il collegio dei revisori si riunisce almeno ogni trimestre e le decisioni dovranno essere assunte a maggioranza dei presenti.

20.4) Decade dall'incarico il componente che rimane assente ingiustificato più di due volte e la sua sostituzione avviene nel proprio interno con un componente supplente.

Il componente supplente sarà sostituito, su elezione, da parte dell'assemblea alla sua prima riunione.

20.5) In caso di votazione durante la riunione in cui vi sia un componente assente, vige la regola dell'unanimità, dunque in caso di parità di voti la proposta deve ritenersi respinta.

20.6) I revisori dei conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

20.7) L'organo è unico per tutta l'Associazione e potrà intervenire per le proprie competenze su tutto il territorio nazionale.

CAPITOLO 7

- COLLEGIO DEI PROBIVIRI -

Articolo 21

21.1) Tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio dei probiviri.

Essi giudicheranno in via irrituale e secondo equità entro trenta giorni dal ricorso.

Il lodo sarà appellabile.

Al collegio dei probiviri spetta anche il giudizio previsto dagli articoli 4 e 6 nonché le competenze speciali previste dal presente statuto.

21.2) Il collegio dei probiviri viene eletto dall'assemblea, su proposta del Congresso Nazionale ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Al proprio interno viene eletto un presidente ed un segretario.

21.3) Ad ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale.

21.4) Le decisioni dovranno essere assunte a maggioranza dei presenti.

21.5) Le competenze del collegio dei probiviri sopra indicate vengono sospese qualora una delle parti non accetti il giudizio arbitrale e si rivolga alla Magistratura ordinaria.

21.6) Decade dall'incarico il componente che rimane assente ingiustificato per più di due volte.

21.7) L'eventuale sostituzione avverrà al proprio interno con un membro supplente, sino alla prima convocazione del consiglio Nazionale.

21.8) In caso di votazione durante la riunione in cui vi sia un componente assente, vige la regola dell'unanimità, dunque in caso di parità di voti la proposta deve ritenersi respinta.

21.9) L'organo è unico per tutta l'Associazione e può intervenire per esercitare le proprie competenze su tutto il territorio nazionale.

21.10) Al collegio dei probiviri spetta anche il compito di accertare la consistenza associativa di ogni realtà provinciale, sia per quanto riguarda gli iscritti, le quote sociali, l'elezione

e la nomina dei delegati al Congresso Nazionale.

21.11) Sarà compito di questo organo statutario verificare in ogni provincia la regolarità delle elezioni qualunque siano, dei verbali di votazione e il rispetto di tutte le procedure elettive, redigendo apposito verbale che, nel caso del Congresso Nazionale, dovrà essere consegnato al presidente della commissione verifica poteri.

Eventuali controversie restano esclusivamente di competenza del collegio stesso e dovranno essere risolte entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso.

CAPITOLO 8

- INCOMPATIBILITA' -

Articolo 22

22.1) I componenti il collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri, essendo investiti del compito del controllo interno, non possono ricoprire altre cariche sociali a nessun livello nell'ambito dell'Associazione.

La funzione è incompatibile con eventuali cariche all'interno di partiti politici e organizzazioni sindacali.

LIBRI ASSOCIATIVI

23) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'ente tiene il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo nonchè il libro degli aderenti all'ente associativo.

L'accesso ai libri associativi è riconosciuto a chiunque tra gli associati ne formuli motivata richiesta al Consiglio Direttivo.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

24) Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati o fra essi e l'associazione, per questioni attinenti al rapporto associativo sociale ed in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

Il collegio arbitrale deciderà "de bono et aequo" inappellabilmente e senza formalità di legge.

SCIoglimento

25) Lo scioglimento dell'ente è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'ente che residuerà dopo il pagamento di eventuali passività sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA FINALE

26) Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge proprie del tipo associativo caratterizzante la presente struttura associativa.

firmato: PASINETTI ANTONIO

firmato: GAMBA FABRIZIO

firmato: ROZZONI CLAUDIA

firmato: DELLA VITE LUCIANO

firmato: BENEDETTI UGO

firmato: LANDINI MARIO EMILIO

firmato: COLOMBO ISABELLA

firmato: PRESEZZI MARIO

firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (l.s.)